

Contratto di ricerca collaborativa

Contratto per l'attività di controllo della Cimice asiatica mediante l'utilizzo dell'agente biologico vespa samurai (*Trissolcus japonicus*) nella Regione Marche - Anno 2026

TRA

L'Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca", in seguito denominata AMAP, CF e P.IVA 01491360424 - con sede legale Via T.A. Edison 2, Osimo (AN), rappresentata dal, nato a il, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico dell'AMAP, domiciliato per la carica presso la sede AMAP, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con Deliberazione del CDA n. del

E

il Dipartimento Di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia, rappresentato dal nato a il, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, Borgo XX Giugno, 74 – Perugia (PG) e autorizzato alla stipula del presente atto in qualità di rappresentante legale del DSA3 in forza all'Articolo 41 dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia.

PREMESSO:

- quanto riportato nell'accordo quadro stipulato in data 15.11.2024 tra AMAP ed il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per le modalità di svolgimento della collaborazione tecnico scientifica fra i due enti nell'attività di contrasto alla Cimice asiatica mediante l'impiego del suo antagonista naturale, l'Imenottero Scelionide *Trissolcus japonicus*, nel triennio 2024-2026.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – FINALITA'

Realizzazione dell'attività definita nell'accordo quadro tra AMAP e Dipartimento di

Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia per il Controllo di Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) mediante l'impiego dell'agente biologico Vespa samurai (*Trissolcus japonicus*) nella Regione Marche.

Art. 2 – OGGETTO

Allevamento e rilascio in pieno campo per l'anno 2026, di individui del parassitoide oofago *Trissolcus japonicus*, monitoraggio pre-lancio e post-lancio, valutazione dell'esito dei lanci e risk assesment post-lancio sulle specie non-target, consulenza scientifica e coordinamento dell'attività, per i lanci di *Trissolcus japonicus* secondo le modalità definite dalla nota Mipaf n. 2708 del 24.01.2020 e monitoraggio dei siti ove è stata completata l'attività di rilascio.

Art. 3 – IMPEGNI

Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia ed AMAP svolgeranno le seguenti attività:

- coordinamento e consulenza scientifica sull'intera attività di controllo biologico della cimice mediante l'impiego di *Trissolcus japonicus* nelle Marche, a cura del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia;
- moltiplicazioni di *Trissolcus japonicus* dai nuclei di pre-moltiplicazione dell'Ooparassitoide forniti dal Laboratorio di Lotta Biologica del CREA-DC Sede di Firenze, a cura del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia;
- individuazione dei siti ove effettuare i lanci, a cura di AMAP;
- controlli pre-rilascio effettuati prima del lancio dei parassitoidi a cura di AMAP, per la parte in campo, e del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per la parte di laboratorio;
- controlli in campo post-rilascio effettuati dopo l'ultimo rilascio dei parassitoidi a cura di AMAP, per la parte in campo, e del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per la parte di laboratorio;
- verifica dell'eventuale parassitizzazione di insetti non-target sui campioni raccolti durante i monitoraggi (risk assessment), a cura di AMAP per la parte di campo e del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di

Perugia per quella di laboratorio;

- controlli in campo nei siti dove è stata completata l'attività di rilascio dei parassitoidi a cura di AMAP, per la parte in campo, e del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per la parte di laboratorio;

- relazione finale dell'attività realizzata nei siti di lancio a cura del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia, anche sulla base dei dati e delle informazioni forniti da AMAP per la parte in campo.

- relazione finale dell'attività realizzata nei siti dove è stata completata l'attività di rilascio a cura del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia, sulla base dei dati e delle informazioni forniti da AMAP per la parte in campo.

ART. 4 – PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISULTATI DELLA RICERCA

1. Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute dalla stessa alla data della sottoscrizione del presente Accordo, o acquisite durante lo svolgimento del Programma di Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.

2. La proprietà delle Conoscenze e dei Risultati derivanti dal Programma di Ricerca, anche se conseguiti nel periodo di tempo massimo di 6 (sei) mesi dalla conclusione dello stesso, e dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale, spetta congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto, nel corso dell'attività, la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all'attività inventiva e fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore/autore ai sensi della vigente normativa.

3. Le Parti concordano, sin da ora, che la gestione commerciale e lo sfruttamento delle Conoscenze e dei Risultati derivanti dal Programma di Ricerca, che possono costituire oggetto di esclusiva o di privativa, saranno disciplinati in successivi e separati accordi, da stipularsi prima del deposito dell'eventuale domanda di priorità.

ART. 5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA E AI SUOI RISULTATI

5.1 - Fermo restando quanto previsto all' art. 4, in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi Informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e si impegnano:

- a non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione confidenziale trasmessa dalla Parte Informatrice;
- a non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto nel presente Accordo.

5.2 - L'obbligo di riservatezza non riguarda informazioni, dati e conoscenze, etc.:

- già noti alla Parte Ricevente precedentemente al disvelamento da parte della Parte Informatrice;
- di dominio pubblico al momento del ricevimento o in data successiva alla data del presente Accordo per cause indipendenti da colpa della Parte ricevente;
- ricevute legittimamente da un terzo che ne aveva libera disponibilità senza vincoli di segretezza;
- la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione.

5.3 - La Parte Ricevente garantisce che trasferirà le Informazioni confidenziali ricevute dalla Parte Informatrice esclusivamente ai suoi dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività di ricerca, e riportati nell'elenco allegato al presente Accordo (Allegato B), al solo fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dal Programma di Ricerca.

5.4 - Ciascuna Parte si impegna a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

5.5 - Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni confidenziali quelle per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

5.6 - Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza per ulteriori 5 (cinque) anni dalla scadenza o risoluzione anticipata del presente Accordo.

5.7 - Alla scadenza o risoluzione anticipata del presente Accordo, la Parte Ricevente, su richiesta scritta della Parte Informatrice, dovrà restituire o distruggere (a discrezione della Parte Informatrice) tutte le Informazioni confidenziali ricevute e ancora in suo possesso e tutte le copie delle stesse.

Le Parti escludono sin da ora la possibilità di utilizzazione dei risultati del programma di ricerca a fini bellici.

Art. 6 – DURATA

La collaborazione di cui all'art. 2 avrà inizio alla data della stipula e termine il 31 dicembre 2026.

Art. 7 – RAPPORTI ECONOMICI

L'AMAP corrisponde al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia per l'attività di cui all'art. 2, Euro 10.000,00, dietro presentazione di apposita richiesta da parte del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia. L'intero contributo di ricerca è da considerarsi al di fuori del campo di applicazione dell'I.V.A. ed è da intendersi a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del programma di ricerca oggetto del presente contratto, ivi incluse quelle relative al conferimento di borse di studio per attività di ricerca e/o contratti di lavoro autonomo esterno, alle missioni, al materiale ed eventuali attrezzature occorrenti.

L'erogazione avverrà in un'unica tranche successivamente alla consegna della relazione sull'attività svolta.

Art. 8 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto viene sottoscritto unicamente in forma digitale ai sensi dell'art 15, comma 2-bis, Legge 241/90 e trasmesso mediante posta elettronica certificata; è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 17.06.14, le relative spese sono ad esclusivo carico dell'AMAP. L'imposta di bollo è assolta mediante annullamento delle relative marche su apposito modello all'uopo predisposto.

Per quanto riguarda le parti relative a Responsabilità, copertura assicurativa, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Proprietà dei risultati; Clausola di esclusività; Norme di rinvio; Trattamento dati personali; Controversie e spese contrattuali, si applica quanto previsto dall'accordo quadro stipulato in precedenza.

Letto approvato e sottoscritto

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA "MARCHE AGRICOLTURA PESCA"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché
dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché
dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*